

ALLEGATO 3 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private)

SEZIONE I	
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente	
<i>Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it</i>	
INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE	
COGNOME E NOME	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
Numero – Sezione RUI e data di iscrizione - qualifica	Iscrizione al RUI: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. In qualità di <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Responsabile dell'attività d'intermediazione
Denominazione sociale del Broker Sezione, numero e data di iscrizione al RUI Indirizzo sede legale Sede operativa Recapito telefonico, e-mail, PEC Indirizzo del sito internet	AREA INSURANCE BROKERS SRL RUI B000428091, 04/10/2012 Rue Hotel des Etats, 7, 11100 Aosta (AO) Italia Tel. +39 0165 41142 info@areainsurancebrokers.it amministrazione@pcert-areainsurancebrokers.it www.areainsurancebrokers.it
Autorità competente per la vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA	

SEZIONE II	
Informazioni sul modello di distribuzione	
L'intermediario agisce su incarico del cliente	
<input type="checkbox"/> L'attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012:	
Denominazione:	
Indirizzo:	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
CF e Partita IVA	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
Iscrizione RUI	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
Ruolo	Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

SEZIONE III	
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse	
L'intermediario assicurativo AREA INSURANCE BROKERS SRL dichiara quanto segue:	
<ul style="list-style-type: none"> • non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione • nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo 	

SEZIONE IV	
-------------------	--

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario assicurativo informa che:

- fornisce consulenza**, nella forma di una **raccomandazione personalizzata**, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente (consulenza ai sensi dell'art. 119 *ter*, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private)
- fornisce una consulenza** fondata su un'**analisi imparziale e personale** sulla base della valutazione di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato, secondo criteri professionali, al fine di redigere una raccomandazione personalizzata in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente (consulenza ai sensi dell'art. 119-*ter*, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private)
- distribuisce contratti in **assenza di obblighi contrattuali** che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. Affisso presso i locali è disponibile l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari. Il cliente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese.

L'intermediario fornisce, infine, ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119 bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso:

- onorario corrisposto direttamente dal cliente
- commissione inclusa nel premio assicurativo
- benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
- altro tipo di compenso
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Onorario corrisposto dal cliente:

L'importo del compenso ammonta ad € Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

L'importo del compenso è calcolato nel seguente modo Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

L'intermediario precisa che, in caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa relativa alle remunerazioni è relativa ai compensi percepiti complessivamente dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

La misura delle provvigioni percepite per il collocamento di contratti RC auto è riportata nell'elenco pubblicato all'indirizzo di cui al presente link (inserire link al sito web che riporti la tabella delle provvigioni), e nell'elenco contenuto nella Tabella A allegata alla presente informativa. L'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

Si informa che:

i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario

- costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso (l'intermediario dispone di un conto corrente separato ai sensi dell'art. 117 CAP)
- sono garantiti dalla stipulazione da parte dell'intermediario di una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di Euro 23.480,00. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

I premi pagati all'intermediario iscritto nella sezione B

- non attivano direttamente la garanzia, non essendovi espressa autorizzazione da parte della

compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 118 CAP

- si considerano pagati direttamente all'impresa di assicurazione e pertanto attivano direttamente la garanzia, in forza specifica previsione nell'accordo sottoscritto/ratificato dall'impresa di assicurazione con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 CAP

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si informa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di **assicurazione della responsabilità civile**, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare **reclamo per iscritto** all'intermediario ai seguenti recapiti e con le seguenti modalità:
 - E mail: reclami@areainsurancebrokers.it
 - PEC: amministrazione@pcert-areainsurancebrokers.it
 - Via posta a: **Area Insurance Brokers S.r.l., Via Hotel des Etats , 7 11100 Aosta (AO) Italia – Ufficio Reclami**

Il contraente può trasmettere il reclamo anche all'impresa di assicurazione (si rinvia al DIP aggiuntivo dell'impresa per l'esame delle modalità di presentazione del reclamo e per i relativi recapiti).

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), il contraente può rivolgersi all'**IVASS**, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi dell'impresa di assicurazione.

- c) il contraente può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- d) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi dell'impresa di assicurazione.
- e) Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it – tel. 06 85796888) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario informa il contraente che:

- può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, cioè il diritto, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (o diverso termine, anche a seconda della patologia oncologica, stabilito dalla Legge n. 193/2023 e dai decreti attuativi). Qualora informazioni su patologie oncologiche pregresse siano già state fornite, i distributori provvedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico prevista dalla legge. Per tutte le pertinenti e ulteriori informazioni si rinvia alla lettura del Dip Aggiuntivo dell'impresa di assicurazione
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

